

## **ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AREZZO**

**SEDE:** PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO  
PALAZZO DI GIUSTIZIA, PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N.1, AREZZO (AR).  
TEL. : 0575 - 23542 • FAX 0575 - 259895 • [odm@ordineavvocatiarezzo.it](mailto:odm@ordineavvocatiarezzo.it)

### **REGOLAMENTO**



### **SOMMARIO**

<b>A) Disposizioni generali .....</b>	<b>2</b>
1. Oggetto e principi informativi .....	2
2. Ambito di applicazione.....	3
<b>B) Organi .....</b>	<b>3</b>
3. Il Consiglio Direttivo. Natura, composizione, funzioni e compensi. ....	3
4. Il Responsabile dell'Organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità.....	4
4.1. Nomina. ....	4
4.2. Norme di comportamento del Responsabile e incompatibilità.....	4
5. Il Segretario Generale.....	4
5.1. Compiti.....	4
5.2. Nomina. ....	5
6. I Mediatori.....	5
6.1. Il Registro dei Mediatori. Iscrizione. Assicurazione. ....	5
6.2. Compensi dei Mediatori.....	6
<b>C) Regolamento di procedura .....</b>	<b>6</b>
7. La sede dell'Organismo e le deroghe. ....	6
8. Accesso alla mediazione.....	6
9. Il Mediatore. ....	9
9.1. Affidamento dell'incarico. Criteri. ....	9
9.2. Poteri del Mediatore. Astensione e ricusazione. ....	9

9.3.	Accettazione dell'incarico.....	9
9.4.	Incompatibilità.....	10
9.5.	Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.....	10
9.6.	Il <i>Mediatore</i> ausiliario e gli accordi di collaborazione.....	11
9.7.	Il consulente tecnico del <i>Mediatore</i> .....	11
<b>10.</b>	<b>L'incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima.</b> .....	<b>11</b>
10.1.	Sessioni separate.....	12
<b>11.</b>	<b>Esito dell'incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti.</b> .....	<b>12</b>
11.1.	Scheda di valutazione del servizio.....	13
<b>12.</b>	<b>Riservatezza</b> .....	<b>14</b>
<b>13.</b>	<b>Inutilizzabilità e segreto professionale.</b> .....	<b>14</b>
<b>14.</b>	<b>Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge</b> .....	<b>14</b>
<b>15.</b>	<b>Indennità spettante all'<i>Organismo</i> di mediazione.</b> .....	<b>14</b>
15.1.	Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità. ....	15
15.2.	Il valore della lite.....	15
15.3.	Criteri per la determinazione delle indennità. ....	15
15.4.	Agevolazioni.....	18
<b>16.</b>	<b>Entrata in vigore e modifiche al <i>Regolamento</i>.</b> .....	<b>19</b>

## **A) Disposizioni generali**

---

### **1. Oggetto e principi informativi.**

---

Il presente *Regolamento* è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo con la delibera numero 333 dell'11.03.2011 e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'*Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo* (infra "*OdMF*" o "*Organismo*"), istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti (infra "*parti*") sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia tra esse insorta sia nella formulazione, all'esito del procedimento, di una proposta, nei limiti di cui al presente *Regolamento*, per la risoluzione della stessa, ove siano coinvolti diritti disponibili delle parti.

Il presente *Regolamento*, altresì, fissa i criteri di scelta dei *Mediatori*, che sono iscritti nell'Albo tenuto dall'*Organismo*, e il rapporto giuridico - compresi i compensi - con i

*Mediatori*; recepisce il testo del Codice Etico dei *Mediatori*; recepisce il testo della procedura di mediazione adottata dall'*Organismo*, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo n°180 del 18/10/2010 e della L. 78/2013; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo n°180 del 18/10/2010, così come modificata dal D.M. 145/2011 e della L. 78/2013 .

Il presente *Regolamento*, nel rispetto della disciplina di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità, economia, professionalità.

---

## **2. Ambito di applicazione.**

---

Il presente *Regolamento* si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'*Organismo*.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro, che intendano vagliare la possibilità di ricercare un accordo amichevole per la composizione di una controversia ovvero ai fini della formulazione di una proposta di soluzione, nei limiti di legge e del presente *Regolamento*, in tutte le controversie coinvolgenti diritti disponibili delle parti di natura civile, commerciale o societaria, sia che la controversia intercorra tra persone fisiche ovvero tra persone fisiche e associazioni o società o enti in genere (sia privati che pubblici), anche secondo l'utilizzo di eventuali protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo.

### **B) Organi**

Dell'*OdMF* fanno parte i seguenti Organi.

---

## **3. Il Consiglio Direttivo. Natura, composizione, funzioni e compensi.**

---

Il Consiglio Direttivo è l'*Organo*, cui è demandata l'attività di gestione delle risorse umane – ad eccezione del *Responsabile dell'Organismo*, di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 – e finanziarie dell'*Organismo*.

È composto da sei Membri, designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo per tre di essi tra i suoi Membri, oltre al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne fa parte di diritto, o, in caso di impedimento, da un suo delegato e, per ulteriori tre Membri, tra gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Arezzo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo equivalente alla durata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e con la medesima scadenza, mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I suoi Membri sono rieleggibili.

I Membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi e/o per sopravvenute incompatibilità od indisponibilità a mantenerne la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell'Ordine procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriori nomine occorrenti.

Il Consiglio Direttivo cura - come sopra specificato - l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'*Organismo*; stabilisce i requisiti di selezione dei *Mediatori*, deliberandone l'ammissione agli elenchi; nomina il Segretario Generale dell'*Organismo*.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio dell'Ordine di deliberare un eventuale compenso in favore dei membri del Consiglio Direttivo per la carica ricoperta e la funzione svolta.

---

#### **4. Il Responsabile dell'Organismo. Compiti e nomina. Incompatibilità.**

---

Il *Responsabile dell'Organismo* svolge le sue funzioni senza vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo.

Il *Responsabile* rappresenta l'*OdMF* con potere di firma; coordina il Consiglio Direttivo; svolge tutte le funzioni previste dalle norme sopra citate e dal presente *Regolamento*.

##### **4.1. Nomina.**

Il *Responsabile dell'Organismo* è di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato; il suo incarico è indipendente dalla durata del Consiglio Direttivo, mentre è condizionato dalla permanenza in carica quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

##### **4.2. Norme di comportamento del Responsabile e incompatibilità.**

Il *Responsabile dell'Organismo* di mediazione è tenuto all'osservanza del Codice Etico recepito nel presente *Regolamento*.

Egli può assistere le parti nei procedimenti di mediazione, che si svolgono avanti al suo ufficio, ma non può svolgere le funzioni di *Mediatore* presso lo stesso. Ove assista alcuna delle parti o abbia rapporti o cointeressenza di qualsiasi genere con una di esse, il *Responsabile dell'Organismo* deve dichiararlo ed è incompatibile a designare il *Mediatore* per tale procedura di mediazione.

---

#### **5. Il Segretario Generale.**

---

##### **5.1. Compiti.**

Il Segretario Generale, assumendone la correlata responsabilità, (i) cura e controlla la tenuta del Registro, anche informatico, delle procedure di mediazione dell'*OdMF*, le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il *Mediatore* designato, la durata del procedimento ed il relativo esito, (ii) provvede, altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei *Mediatori*, anche dietro indicazioni del *Responsabile dell'Organismo*, (iii) in caso di impossibilità od incompatibilità del *Responsabile dell'Organismo*, provvede alla nomina del *Mediatore*.

Fatti salvi i compiti riservati esclusivamente e personalmente al *Responsabile dell'Organismo*, la Segreteria provvede ad assistere lo stesso nelle attività previste

dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e, tra esse, a: (i) raccogliere le domande di mediazione svolte in forma scritta libera o tramite appositi moduli predisposti dall'*OdMF*; (ii) verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione; (iii) esigere le indennità previste; (iv) comunicare al *Responsabile*, senza ritardo, ogni informazione necessaria allo svolgimento della mediazione.

A norma dell'art. 2961, primo comma, Codice Civile, è fatto obbligo all'*Organismo* di conservare, per almeno un triennio dalla data della loro conclusione, copia degli atti dei procedimenti trattati.

## **5.2. Nomina.**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi Membri e può essere coadiuvato da addetti, che siano eventualmente messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo ovvero anche da altri Enti Pubblici; tali Impiegati cureranno l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici, indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, e formeranno e custodiranno i relativi fascicoli, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale.

---

## **6. I Mediatori.**

---

### **6.1. Il Registro dei Mediatori. Iscrizione. Assicurazione.**

Presso l'*Organismo* è istituito un *Registro dei Mediatori*, sul quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente *Regolamento*.

Nel *Registro dei Mediatori* sono iscritti – sempre previa verifica dei titoli abilitanti – solo gli Avvocati ed i Praticanti con abilitazione al Patrocinio, iscritti, rispettivamente, all'Albo degli Avvocati di Arezzo o nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con abilitazione al Patrocinio tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

Alla iscrizione nel *Registro dei Mediatori* sovrintende il *Responsabile dell'Organismo*, il quale verifica se in capo al richiedente sussistano i requisiti previsti dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 e successivamente dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98), e, comunque, dalla normativa vigente e dal presente *Regolamento*.

La tenuta e l'aggiornamento del *Registro* sono compiti del *Responsabile*, che può provvedervi anche tramite il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5.1 del presente *Regolamento*.

Al momento stesso della iscrizione, il *Mediatore* deve consegnare all'*Organismo* copia della polizza assicurativa per il rischio specifico.

## **6.2. Compensi dei Mediatori.**

Ai *Mediatori* spetta dall'*Organismo* per ogni singola procedura, di cui siano incaricati e che abbiano svolto con esito positivo, un onorario pari, per l'imponibile, al 70% (settantapercento) dell'*Indennità di mediazione* stabilita dalla tabella "A" dell'art. 16, 4° comma, D.M. 180/2010 ovverossia quella allegata al presente *Regolamento* sotto la lettera "A" o della Tabella successivamente adottata dall'*Organismo*. In caso di esito negativo della mediazione (mancato accordo tra le parti), al Mediatore spetta dall'*Organismo* un onorario pari, per l'imponibile, al 50% (cinquantapercento) dell'*Indennità di mediazione*.

Nel caso di mancata partecipazione anche di una sola parte, al primo incontro, al mediatore non spetta alcun onorario.

Nel caso di partecipazione delle parti al solo primo incontro, al mediatore spetta un compenso forfettario di €. 20,00 per ciascuna parte presente.

L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente *Regolamento* nell'apposita rubrica (*Indennità spettante all'Organismo di mediazione*)

## **C) Regolamento di procedura**

---

### **7. La sede dell'Organismo e le deroghe.**

---

La sede del procedimento è fissata presso i locali dell'*Organismo* siti nel Palazzo di Giustizia in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, che vi aderiscano o partecipino, del *Mediatore* e del *Responsabile dell'Organismo*; in tal caso, le parti devono presentare richiesta congiunta al *Responsabile dell'Organismo* entro il termine di otto giorni anteriori alla data fissata, per il primo incontro, dal *Responsabile dell'Organismo*, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti ad esenzioni o a riduzioni delle indennità relative al procedimento previste dall'art. 16 del D.M. attuativo e dal presente *Regolamento*.

In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori del territorio nazionale italiano.

---

### **8. Accesso alla mediazione.**

---

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione.
2. La domanda di mediazione deve contenere:
  - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni ad esse di cui al presente *Regolamento*;

- b) i dati identificativi di colui che eventualmente rappresenterà la parte che non può comparire nel procedimento, munito di procura speciale secondo il modello elaborato dall'Organismo;  
nonché i dati identificativi di colui che rappresenterà la parte che per essa potrà sottoscrivere il verbale di conciliazione del procedimento munito di procura scritta autentica nelle forme di legge;
  - c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse nonché dell'oggetto della domanda;
  - d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
  - e) i dati identificativi del difensore che assisterà con delega scritta la parte nel procedimento;
  - f) la dichiarazione dell'istante avente ad oggetto l'impegno a corrispondere per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di loro diversa ripartizione concordata e successiva all'espletamento del procedimento.
3. La domanda può inoltre contenere:
- g) copia, laddove esistente, del negozio contenente la clausola o l'accordo delle parti che preveda la mediazione e/o la disciplini;
  - h) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia dalla parte incaricati di assisterla nel procedimento;
  - i) ogni altra richiesta della parte istante.
4. Ai sensi dell'art. 4, 1° comma, D.Lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'*Organismo*, la quale ne rilascerà attestazione di ricezione. La domanda, contenente in ogni caso gli elementi di cui al superiore punto 2, può essere presentata su moduli predisposti dall'*OdMF* ovvero in forma libera con atto sottoscritto dalla parte istante e depositato in originale oppure tramite raccomandata munita di avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede la data di ricezione del plico risultante dall'avviso oppure anche a mezzo di posta elettronica certificata; in ogni caso, al momento del deposito della domanda la parte istante deve documentare l'avvenuto versamento all'*OdMF* delle spese di avvio della procedura come previsto dalla legge e dal presente *Regolamento*.
5. Il deposito della domanda di mediazione della parte istante nonché l'adesione della parte invitata al procedimento implicano necessariamente e costituiscono la loro rispettiva accettazione del presente *Regolamento*, inclusa la accettazione dell'obbligo di pagamento delle indennità e degli oneri di spesa dallo stesso risultanti.
6. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'*Organismo* competente per materia presso il quale è stata presentata la prima domanda; per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della stessa.
7. Al momento della presentazione della domanda di mediazione, il *Responsabile dell'Organismo* designa un *Mediatore* e fissa il primo incontro tra le parti con provvedimento emesso non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.
8. La segreteria provvederà alla redazione della lettera di convocazione della parte indicata dall'istante nella domanda di mediazione. La lettera di convocazione verrà

messa a disposizione all'istante entro il mercoledì successivo alla data del deposito della domanda. L'istante con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione ovvero mediante comunicazione alle utenze fax o p.e.c., trasmette all'altra parte nel più breve tempo possibile la lettera di convocazione. La prova dell'avvenuta ricezione dovrà essere messa a disposizione del mediatore non oltre il primo incontro..

Nel caso in cui una delle parti del procedimento non possa presenziare all'incontro già fissato dovrà a proprio onere e carico comunicare tale impedimento alla controparte e al Mediatore nonché concordare l'eventuale rinvio con le parti medesime. Sarà obbligo delle parti informarsi presso il mediatore e/o la Segreteria dell'eventuale concessa data di rinvio.

9. Se l'altra parte comunica il proprio rifiuto ovvero non invia alcuna comunicazione di adesione, il *Mediatore*, nei casi di "mediazione obbligatoria", svolgerà comunque l'incontro con la parte istante, redigendo il relativo verbale di mancata adesione della parte convocata.
10. Se la parte invitata non compare al primo incontro avanti al *Mediatore*, questi non potrà formulare la proposta di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 e redigerà il relativo verbale di mancata partecipazione, verbalizzando, a richiesta, la proposta della parte comparsa.
11. Le parti, unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione, che ritengono più opportuna e che intendono mettere a disposizione della/e altra/e parte/i o che, invece, ritengono riservata alla conoscenza del solo *Mediatore*.
12. Le spese di avvio del procedimento sono dovute: dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e, dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua eventuale adesione. In caso di adesione le parti sono tenute al pagamento dell'indennità.
13. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria ed in tal caso saranno dovute dalle stesse in solido le spese di avvio della procedura nella misura prevista a carico di una sola parte.
14. Le comunicazioni alle parti vengono effettuate al numero di fax o all'indirizzo *e-mail* certificato indicati dalle stesse, nei rispettivi atti, per le comunicazioni relative alla procedura.
15. Tutti i termini previsti dal presente *Regolamento* a carico dell'*OdMF* si intendono come ordinatori; in ogni caso, la procedura di mediazione non soggiace alla normativa della sospensione dei normali termini processuali disposta dalla legge per le procedure giudiziali. Ogni volta che nel presente regolamento si faccia riferimento ad un termine, questo dovrà intendersi da computare secondo le corrispondenti norme del codice processuale civile.



---

## **9. Il Mediatore.**

---

### **9.1. Affidamento dell'incarico. Criteri.**

Il *Mediatore* è nominato dal *Responsabile dell'Organismo*, salvi i casi di incompatibilità e/o impossibilità, secondo il criterio di rotazione tra gli iscritti all'elenco dei *Mediatori* tenuto dall'*OdMF*.

I Praticanti Avvocati con abilitazione al Patrocinio potranno essere incaricati e svolgere la funzione di *Mediatori* esclusivamente nelle procedure, che coinvolgano diritti disponibili delle parti contenuti nei limiti di valore, territorio e materia (complessivamente considerati) fissati dalla legge per l'esercizio dell'attività giudiziale a loro ministero.

Solo nel caso, in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del *Mediatore* o presenti profili di complessità particolare, il *Responsabile* potrà derogare al criterio della rotazione, comunicando al Consiglio Direttivo i motivi della sua scelta.

### **9.2. Poteri del Mediatore. Astensione e ricusazione.**

Il *Mediatore* non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il *Mediatore* ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal Codice Etico recepito dal presente *Regolamento* ed in tutti i casi di incompatibilità quali sono indicati nel presente *Regolamento*.

Le parti hanno facoltà, entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del *Mediatore*, motivandone la ricusazione.

È prevista la possibilità per le parti di indicare, in comune tra loro, il *Mediatore* ai fini della designazione da parte dell'*Organismo*; l'indicazione non è vincolante per il *Responsabile dell'Organismo*, che, motivandone le ragioni, può disattenderla.

### **9.3. Accettazione dell'incarico.**

Il *Mediatore* deve comunicare alla Segreteria dell'*Organismo*, prontamente e non oltre due giorni feriali dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il *Mediatore*, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula: «*In relazione all'affare assegnatomi con atto del Responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, di cui alla domanda di mediazione depositata presso la Segreteria di tale Organismo in data \_\_\_\_\_, ove è stata annotata al numero \_\_\_\_\_ del relativo Registro, dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità, di non aver avuto alcun pregresso rapporto di affari o di cointeressenze e di non aver prestato opera di consulenza prima della attuale designazione, mi obbligo a comunicare*

*a codesto Organismo qualsiasi circostanza che possa intervenire nel futuro, tale che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».*

Accettato il mandato, il *Mediatore* non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del *Mediatore*, che per qualunque motivo sia impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del *Responsabile dell'Organismo* nel tempo più breve possibile.

Il *Mediatore* non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

#### **9.4. Incompatibilità.**

Sono cause di incompatibilità con l'attività di *Mediatore* :

- a) avere in corso con almeno una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura. In caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere controversie in ordine al regolare suo adempimento né debbono sussistere ragioni di credito o debito reciproche; inoltre, il pregresso rapporto nulla ha avuto a che vedere con l'oggetto della procedura di mediazione in considerazione;
- b) essere socio di una delle parti ovvero del suo consulente o difensore nominato, ovvero essere coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una delle parti;
- c) essere attualmente cliente o dipendente di almeno una delle parti in causa ovvero debitore e/o creditore della medesima;
- d) essere socio o associato di una delle parti ovvero del consulente o professionista nominato e che assiste una delle parti nel procedimento ovvero condividere con esso i locali del proprio studio professionale;
- e) rivestire una carica sociale o una funzione gestoria negli organi sociali di almeno una delle parti, quali esemplificativamente: socio, Amministratore Unico, Membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Sindaco Revisore Contabile, Procuratore speciale o generale;
- f) qualsiasi rilevante causa o circostanza di comunanza di interessi del *Mediatore* con almeno una delle parti. Il *Mediatore* ha l'obbligo di manifestare all'*OdMF* entro due (2) giorni feriali, decorrenti dalla comunicazione della nomina, l'esistenza di tali circostanze ostative.

#### **9.5. Incarichi relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.**

Il *Mediatore*, che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'*Organismo*, con ciò stesso accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza ricevere compenso alcuno.

#### **9.6. Il Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.**

Nelle controversie, che richiedono specifiche competenze tecniche, il *Responsabile dell'Organismo* può nominare uno o più *Mediatori* ausiliari.

Il *Mediatore* ausiliario concorre nell'*indennità di mediazione* con il *Mediatore* nominato per modo che l'*indennità di mediazione* corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

Il *Responsabile dell'Organismo* potrà avvalersi anche dei risultati delle eventuali negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le Associazioni riconosciute secondo la disciplina del Codice del Consumo e le Imprese o loro Associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia.

#### **9.7. Il consulente tecnico del Mediatore.**

Nel caso, in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possano essere affrontate tramite uno o più *Mediatori* ausiliari, il *Mediatore* può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali.

I compensi dei Consulenti sono calcolati e liquidati dal *Mediatore* in base all'*indennità* dovuta allo stesso, ridotta della metà.

Il *Mediatore*, nell'affidare l'incarico al/i Consulente/i, avrà cura di far prestare l'impegno di cui all'art. 9.3 del presente *Regolamento* e di far sottoscrivere l'apposita accettazione dell'incarico e dei criteri di liquidazione dei compensi sopra espressi nonché di far sottoscrivere alle parti la corrispondente dichiarazione di assunzione dell'obbligo della corresponsione del compenso liquidato.

I compensi spettanti ai Consulenti vengono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati esclusivamente dalle parti personalmente con le stesse modalità previste per il versamento dell'*indennità di mediazione*, di cui è detto ai punti 6.4. e 15., entro gli stessi termini indicati dal provvedimento di liquidazione. Le parti sono solidalmente tenute al pagamento di tali compensi.

---

### **10. Primo incontro – Incontri della procedura di mediazione. Mediazione On-line. Assistenza. Modalità e durata massima.**

---

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo e si struttura:

a) nel primo incontro, nel corso del quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, quindi, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento;

b) nella procedura di mediazione.

Il procedimento di mediazione può essere svolto, su richiesta di parte, in modalità telematica ed è disciplinato dal *REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE (mediazione telematica a distanza)*, come da allegato 1 al presente regolamento.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Il Mediatore deve verificare i dati personali di ciascuna

parte nonché i poteri di rappresentanza organica e del terzo rappresentante in relazione all'oggetto della controversia.

E' obbligatoria l'assistenza della parte ad opera di un difensore (avvocato o praticante abilitato).

Per le spese di avvio della procedura è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre Iva, che sarà versato: (i) dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e (ii) dalla parte chiamata alla mediazione al momento della partecipazione al primo incontro.

In caso di adesione di tutte le parti, la *indennità di mediazione* è dovuta da ciascuna parte in ragione dell'importo indicato nella tabella allegata al presente *Regolamento* sotto la lettera "A".

Il *Mediatore* può dare inizio al procedimento di mediazione solo dopo aver sottoscritto la dichiarazione di imparzialità, di cui all'art. 14, 2° comma, lett. a), D.Lgs n.28/2010.

Il *Mediatore* conduce personalmente l'incontro senza formalità: può sentire le parti congiuntamente e/o separatamente e può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti.

La durata massima del procedimento è fissata in mesi quattro (4), decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, termine che – giova ripeterlo – non è soggetto alla sospensione degli ordinari termini giudiziali *ex lege* 742/1969.

---

## **11. Esito dell'incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti.**

---

1. Se è raggiunto tra le parti un accordo solutorio della controversia, il *Mediatore* ne forma processo verbale contenente le condizioni dello stesso ovvero allegando al verbale il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti.
2. Quando tra le parti l'accordo non è raggiunto, il *Mediatore* – se ritenga di avere la cognizione di sufficienti elementi della vertenza e ritenga sussistere possibilità ed opportunità - può formulare una proposta di conciliazione, con gli effetti di legge e con quelli previsti nel presente *Regolamento*, se le parti interessate hanno tutte aderito.
3. Se almeno una delle parti non compare al primo incontro avanti al *Mediatore*, il *Mediatore* non potrà formulare alcuna proposta di soluzione.
4. In ogni caso, il *Mediatore*, in qualunque momento del procedimento, formula proposta di conciliazione se le parti sono tutte intervenute nel procedimento e gliene fanno concorde richiesta.
5. Allorquando intenda provvedere a formulare una proposta, il *Mediatore* dovrà preventivamente informare le parti delle possibili conseguenze discendenti dall'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010.
6. La proposta di conciliazione è comunicata alle stesse per iscritto: le parti possono comunicare al *Mediatore* per iscritto, entro sette (7) giorni feriali dalla ricezione di tale comunicazione, la loro accettazione o il loro rifiuto della proposta; in mancanza di comunicazione, entro il termine ora detto, di accettazione della proposta,

- proveniente da ciascuna delle parti, la proposta stessa si intenderà rifiutata, a nulla valendo la accettazione di soltanto alcuna delle parti.
7. Salvo diverso e previo accordo delle parti, la proposta non può contenere riferimenti a dichiarazioni rese o ad informazioni acquisite dalle parti nel corso del procedimento.
  8. Se è raggiunto l'accordo amichevole, di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del *Mediatore*, si forma relativo processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro difensori e/o rappresentanti e dal *Mediatore* stesso, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
  9. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi difensori costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché l'iscrizione per l'ipoteca giudiziale. I difensori attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
  10. Se con l'accordo le parti concludono un contratto o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, onde poter procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
  11. L'accordo, comunque raggiunto, può prevedere anche il pagamento, a carico della parte inosservante, di una somma di denaro per ogni violazione od inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
  12. Se la conciliazione non riesce, il *Mediatore* forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta del *Mediatore*, ove da lui formulata e dalle parti richiesta congiuntamente; detto verbale è sottoscritto dalle parti intervenute e dal *Mediatore*, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il *Mediatore* dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
  13. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'*Organismo* e di esso è rilasciata copia alle parti, che lo richiedano, sempreché sia stata corrisposta per intero l'indennità di mediazione. La segreteria dell'*Organismo* può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo a seguito del verbale, formato dal *Mediatore* ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.28/2010, di mancata partecipazione della parte chiamata o di mancato accordo.

#### **11.1. Scheda di valutazione del servizio.**

Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente *Regolamento*, con invito alla compilazione.

Copia della scheda compilata, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere visionata o trasmessa al *Responsabile dell'Organismo*, tramite fax o posta elettronica certificata.

---

**12. Riservatezza.**

---

Chiunque presta la propria opera o servizio nell'*Organismo* o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate - salvo il previo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni - il *Mediatore* è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

---

**13. Inutilizzabilità e segreto professionale.**

---

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, avente il medesimo oggetto (anche parziale), iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il *Mediatore* non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'Autorità Giudiziaria né dinanzi ad altra Autorità.

Al *Mediatore* si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dall'art. 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

---

**14. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.**

---

Il presente *Regolamento* non preclude le procedure di negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

---

**15. Indennità spettante all'*Organismo* di mediazione.**

---

Le indennità a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione sono costituite dalle spese di avvio del procedimento e dalle *indennità di mediazione*.

Per le **spese di avvio** è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (o quale successivamente sia adottato ai sensi di legge e del presente *Regolamento*) oltre Iva, che deve essere versato – sotto comminatoria, in difetto, di irricevibilità della domanda - dalla parte istante al momento stesso del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della partecipazione al primo incontro.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'*Organismo*.

Per l'**indennità di mediazione** è dovuto, da ciascuna parte aderente alla mediazione, l'importo indicato nella Tabella allegata al presente *Regolamento* sotto la lettera "A".

L'**indennità di mediazione**, determinata in base al valore della lite, così come riportato dalle Tariffe allegate al presente *Regolamento*, (*Allegato A*), comprende:

- a) i costi di amministrazione dell'*Organismo*;
- b) l'onorario del *Mediatore*.

Successivamente al primo incontro e sempre che lo stesso si sia concluso con l'accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a corrispondere all'O.D.M.F., oltre alle spese di avvio del procedimento, anche l'intero importo dovuto per l'indennità di mediazione. In ogni caso, prima del rilascio di copia del verbale, e dell'eventuale accordo amichevole che definisce la procedura di mediazione, le indennità di mediazione debbono essere corrisposte all'O.D.M.F. per l'intero.

L'**indennità di mediazione** è dovuta da ciascuna parte, che si è avvalsa del procedimento, e da ciascuna parte deve essere versata per intero entro l'incontro successivo al primo. Essa comprende - giova ripeterlo - anche l'onorario del *Mediatore* per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti e dalla formulazione o meno della proposta; essa, inoltre, rimane fissa anche nel caso di mutamento del *Mediatore* nel corso del procedimento ovvero di nomina di un *Collegio di Mediatori* o di nomina di uno o più *Mediatori ausiliari* oppure di nomina di un diverso *Mediatore* per la formulazione della proposta.

Qualora le parti formulino e depositino domanda congiunta di mediazione, le stesse dovranno corrispondere – quali responsabili solidali – unicamente le spese di avvio del procedimento e la **indennità di mediazione** quali sono previste a carico di una sola parte.

#### **15.1. Il valore della lite.**

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'*Organismo* decide il valore di riferimento sino al limite di Euro.250.000,00= e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulterà diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento e il pagamento dell'importo dell'indennità costituisce condizione per ottenere il rilascio del processo verbale.

#### **15.2. Criteri per la determinazione delle indennità.**

L'importo della **Indennità di mediazione**, come determinato a norma del presente *Regolamento*, può essere modificato, con decisione motivata del *Responsabile dell'Organismo*, come segue:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a Euro.40,00= per il primo scaglione e ad Euro.50,00= per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento

L'*Organismo* ha facoltà di variare le proprie Tariffe. Tali modificazioni si applicheranno alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

#### **15.4. Tirocinio assistito**

- a. Ai casi di mediazione possono assistere, ai fini della formazione e dell'aggiornamento teorico-pratico previsto dal D. Lgs n. 28/10 come modificato e integrato L.n. 98/13 due Mediatori iscritti all'*Organismo* di mediazione Forense di Arezzo.

Il *Mediatore-tirocinante* partecipa al procedimento di mediazione a titolo gratuito.

- b. *Astensione e ricusazione del Mediatore-tirocinante.*

Il *Mediatore-tirocinante* ha l'obbligo di rifiutare la partecipazione in tutti i casi previsti dal Codice Etico recepito dal *Regolamento dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo* e in tutti i casi di incompatibilità quali sono in esso indicati.

Le parti hanno facoltà di chiedere, esplicitandone i motivi, l'esclusione della partecipazione del *Mediatore-tirocinante*.

- c. *Incarico Partecipazione*

Il *Mediatore-tirocinante* deve indirizzare alla Segreteria dell'*Organismo*, la propria richiesta di partecipazione ai casi di mediazione dell'*Organismo* medesimo. Il responsabile dell'*Organismo* provvederà a nominare il *Mediatore-tirocinante* seguendo il criterio alfabetico tra coloro, che abbiano inoltrato la loro richiesta di partecipazione ai procedimenti di mediazione, iscritti nell'apposito *Elenco dei "Tirocinanti"*.

Il *Mediatore-tirocinante* deve comunicare altresì alla Segreteria dell'*Organismo*, prontamente e non oltre due giorni feriali dalla comunicazione della sua designazione, la propria adesione unitamente ad apposita dichiarazione così formulata:



“

**Dichiaro**

*(i) di conoscere il “Regolamento dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo” e di accettarlo in ogni sua parte e (ii) di accettare il Codice Etico allegato al Regolamento medesimo.*

*In relazione all’affare oggetto del procedimento, cui sono stato ammesso a partecipare, con invito del Responsabile dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, inerente alla domanda di mediazione depositata presso la Segreteria di tale Organismo in data \_\_\_\_\_, ove è stata annotata al numero \_\_\_\_\_ del relativo Registro;*

**dichiaro**

*che non sussistono circostanze o fatti limitativi della indipendenza, della neutralità e della imparzialità, che debbono sussistere per poter assistere a tale procedura;*

**dichiaro**

*altresì di non avere con le parti di questo procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità, di giammai avere intrattenuto alcun rapporto di affari o di cointeressenze e di giammai avere prestato opera di consulenza prima della attuale designazione / (alternativamente) di non avere intrattenuto negli ultimi tre anni da oggi alcun rapporto di affari o di cointeressenze, di non avere svolto in tale periodo incarichi professionali in favore di una delle parti e che, comunque, non sussistono controversie in ordine al regolare adempimento di esso, che non sussistono ragioni di debito o credito reciproche e che il/i pregresso/i rapporto/i ovvero i pregressi rapporti nulla ha/hanno avuto a che vedere con l’oggetto della procedura di mediazione in considerazione;*

**mi obbligo**

*a comunicare a codesto Organismo qualsiasi circostanza che possa insorgere nel futuro, tale che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di assistere al caso di mediazione».*

Il Mediatore-tirocinante non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Della presenza del tirocinante dovrà essere dato atto dal Mediatore nel verbale.

**d. Incompatibilità.**

Sono cause di incompatibilità con l’attività di Mediatore-tirocinante :

avere in corso con almeno una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;

a) in caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere controversie in ordine al regolare suo adempimento né debbono sussistere ragioni di credito o debito reciproche; inoltre, il pregresso rapporto nulla deve avere a che vedere con l’oggetto della procedura di mediazione in considerazione;

b) essere socio di una delle parti ovvero del suo consulente o difensore nominato, ovvero essere coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una delle parti;

- c) essere attualmente cliente o dipendente di almeno una delle parti in causa ovvero debitore e/o creditore della medesima;
- d) essere socio o associato di una delle parti ovvero del consulente o professionista nominato e che assiste una delle parti nel procedimento ovvero condividere con esso i locali del proprio studio professionale;
- e) rivestire una carica sociale o una funzione gestoria negli organi sociali di almeno una delle parti, quali esemplificativamente: socio, Amministratore Unico, Membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Sindaco Revisore Contabile, Procuratore speciale o generale;
- f) qualsiasi altra rilevante causa o circostanza di comunanza di interessi del *Mediatore-tirocinante* con almeno una delle parti. Il *Mediatore-tirocinante* ha l'obbligo di comunicare all'*OdMF* l'esistenza di tal circostanze ostative prima dell'accettazione della nomina.

**e. *Riservatezza***

Il *Mediatore-tirocinante* che partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate - salvo previo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni - il *Mediatore-tirocinante* è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

**f. *Inutilizzabilità e segreto professionale***

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere rivelate e/o utilizzate dal *Mediatore-tirocinante* in alcuna occasione.

Sul contenuto delle dichiarazioni e informazioni apprese durante il tirocinio non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il *Mediatore-tirocinante* non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'Autorità Giudiziaria né dinanzi ad altra Autorità.

Al *Mediatore-tirocinante* si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dall'art. 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

**15.5. Agevolazioni.**

Il Consiglio Direttivo potrà stipulare convenzioni agevolate :

1) con i professionisti, che si impegneranno a promuovere per i propri assistiti la mediazione obbligatoria e facoltativa in via esclusiva avanti al detto *OdMF*. In tal caso, le parti assistite dai predetti professionisti convenzionati usufruiranno della riduzione della *Indennità di mediazione* pari al 20% della *Indennità di mediazione*, di cui al presente *Regolamento*, restando comunque invariate le spese di avvio del procedimento e le modalità di versamento;

2) con i professionisti che inseriranno in tutte le proprie richieste stragiudiziali la dizione: ”*scelgo come Organismo di conciliazione l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo nel caso in cui non si addivenisse ad alcuna transazione della controversia*”. In tal caso, le parti, se assistite dai predetti professionisti, usufruiranno della riduzione pari al 10% della *Indennità di mediazione*, di cui al presente *Regolamento*, restando comunque invariate le spese di avvio del procedimento e le modalità di versamento. Al fine della fruizione della agevolazione ora prevista, all’atto della presentazione della domanda di mediazione, la parte avrà l’obbligo di segnalare nella richiesta l’esistenza della clausola.

Il *Mediatore* incaricato, se la procedura sarà correlata a tali agevolazioni o ad agevolazioni analoghe, avrà diritto soltanto al compenso, quale risulterà una volta applicate le rispettive predette riduzioni.

---

## **16.       Entrata in vigore e modifiche al *Regolamento*.**

---

Il presente *Regolamento* con i suoi allegati entrerà in vigore a far data dalla iscrizione dell’*Organismo* nell’apposito Registro Ministeriale.

Il *Regolamento* e i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo su parere del Consiglio dell’Ordine. Le modifiche non avranno effetto per le procedure, di cui sia stata depositata la domanda di mediazione prima della data della loro entrata in vigore.

